

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/11 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/105/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 agosto 2012 la Federazione russa ha aderito all'Organizzazione mondiale del commercio. Tra gli impegni assunti dalla Federazione russa vi è quello di applicare contingenti tariffari all'esportazione di specifici tipi di legname di conifere, una parte dei quali è stata assegnata alle esportazioni verso l'Unione. Le modalità relative alla gestione di tali contingenti tariffari sono stabilite nell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione ⁽²⁾ («l'accordo») e nel protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell'accordo ⁽³⁾ («il protocollo»). L'accordo e il protocollo sono stati firmati il 16 dicembre 2011. Sono stati applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio.
- (2) A norma dell'articolo 4 della decisione 2012/105/UE, il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce le regole che disciplinano l'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea. Tale regolamento cesserà di applicarsi alla data in cui sarà espletata la procedura per la conclusione del protocollo.
- (3) Pur se continua l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo e del protocollo in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla loro conclusione, l'esperienza maturata durante l'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 ha evidenziato la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 57 del 29.2.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 57 del 29.2.2012, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 57 del 29.2.2012, pag. 5.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012, sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea (GU L 152 del 13.6.2012, pag. 28).

- (4) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 dovrebbe essere modificato in modo da garantire che nella prima parte di ciascun periodo contingente i diritti all'importazione massimi degli importatori tradizionali, per ciascuno dei gruppi di prodotti, non siano inferiori a quelli concessi ai nuovi importatori.
- (5) A norma dell'articolo 3 del protocollo, la classificazione dei prodotti interessati si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica applicata in Russia. Gli allegati I e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 fanno riferimento ai pertinenti codici tariffari dei prodotti interessati. Considerando che la nomenclatura è stata modificata in seguito all'applicazione provvisoria del protocollo, è necessario introdurre tali modifiche negli allegati per rispecchiare la nomenclatura tariffaria e statistica attualmente applicata nella Federazione russa. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e III.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il legno istituito dalla decisione 2012/105/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si applica inoltre la seguente definizione: "gruppo di prodotti" designa ciascuna delle due categorie di prodotti interessati in base alla classificazione di tali prodotti della nomenclatura tariffaria e statistica applicata nella Federazione russa, cioè abete rosso e pino. I pertinenti codici tariffari della Federazione russa e i corrispondenti codici della nomenclatura combinata (*) ("NC") e codici TARIC figurano nell'allegato I.

(*) Conformemente al regolamento (UE) 2019/1776 della Commissione (GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1).»;

- 2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni anno la Commissione calcola i massimali applicabili a ciascun importatore tradizionale per il periodo contingente successivo conformemente al metodo di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Se il massimale calcolato applicabile a un importatore tradizionale per un dato gruppo di prodotti è inferiore alla quota massima dell'1,5 % del contingente tariffario assegnata ai nuovi importatori a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, il massimale dell'importatore tradizionale in questione è fissato a un livello dell'1,5 % del contingente tariffario per il rispettivo gruppo di prodotti.»;

- 3) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 4) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Codici tariffari della Federazione russa e corrispondenti codici NC e TARIC di cui all'articolo 2

	Codice NC	Codice TARIC	Codice tariffario russo	Descrizione dettagliata
1.	ex 4403 23 10	10	4403 23 110 0	Legname di abete rosso della specie <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco <i>Abies alba</i> Mill., di diametro non inferiore a 15 cm, ma non superiore a 24 cm, e di lunghezza non inferiore a 1,0 m
	ex 4403 23 90	10	4403 23 190 0	
2.	ex 4403 23 10	10	4403 23 110 0	Legname di abete rosso della specie <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco <i>Abies alba</i> Mill., di diametro non superiore a 24 cm e di lunghezza non inferiore a 1,0 m
	ex 4403 23 90	10	4403 23 190 0	
3.	ex 4403 24 00	10	4403 24 100 0	Legname di abete rosso della specie <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco <i>Abies alba</i> Mill., grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, di diametro non inferiore a 15 cm
4.	ex 4403 24 00	10	4403 24 100 0	Altro legno di abete rosso del tipo <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco <i>Abies alba</i> Mill.
5.	ex 4403 21 10	10	4403 21 110 0	Legno di pino della specie <i>Pinus sylvestris</i> L. di diametro non inferiore a 15 cm, ma non superiore a 24 cm, di lunghezza non inferiore a 1,0 m
	ex 4403 21 90	10	4403 21 190 0	
6.	ex 4403 21 10	10	4403 21 110 0	Legno di pino della specie <i>Pinus sylvestris</i> L. di diametro superiore a 24 cm e di lunghezza non inferiore a 1,0 m
	ex 4403 21 90	10	4403 21 190 0	
7.	ex 4403 22 00	10	4403 22 100 0	Legno di pino della specie <i>Pinus sylvestris</i> L. (grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato) di diametro non inferiore a 15 cm
8.	ex 4403 22 00	10	4403 22 100 0	Altro legno di pino della specie <i>Pinus sylvestris</i> L.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Coefficienti correttivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2

Codice tariffario russo	Coefficiente correttivo
4403 23 11 00 4403 23 19 00 4403 24 10 00	0,88
4403 21 11 00 4403 21 19 00 4403 22 10 00	0,87»